



**DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**  
**UFFICIO AFFARI GENERALI**  
SEZIONE ACQUISTI E CONTRATTI

**Fornitura biennale di elettrodi monouso e di batterie di ricambio per defibrillatori marca Nihon Kohden per le esigenze degli uffici della DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta**

## **FOGLIO PATTI E CONDIZIONI**

CIG: Z143A46A8C

### **Art. 1 - Oggetto del contratto**

Oggetto della procedura è la fornitura biennale di materiale di ricambio **originale** per defibrillatori Nihon Kohden AED-2100 e 3100 delle seguenti tipologie:

- **Batterie – Cardiolife 2100 Nihon Kohden validità 2 anni – codice prodotto SB-210VK: prezzo unitario Euro 250,00 oltre IVA 22%**
- **Elettrodi adulti/pediatrici Cardiolife 3100/2100 Nihon Kohden validità 30 mesi – codice prodotto P-740K: prezzo unitario Euro 65,00 oltre IVA 22%**

**Costi di consegna: Euro 8,00 oltre IVA 22% per ciascuna spedizione.**

**Tempi di consegna: 3 giorni lavorativi dalla data dell'ordine.**

----- O -----

Si garantisce l'acquisto e si chiede la consegna del seguente materiale:

- n. 2 Elettrodi adulti/pediatrici Cardiolife 3100/2100 Nihon Kohden validità 30 mesi – codice prodotto P-740K

da consegnare presso l'Ufficio delle Dogane di Genova 2 – S.O.T. di Voltri, Palazzina Dogana - Via al bacino portuale di Prà s.n. per l'importo di Euro 138,00 oltre IVA, onnicomprensivi.

Eventuali ulteriori forniture di uno o più prodotti o eventuali servizi di assistenza/riparazione saranno oggetto di apposito Ordine di fornitura da parte della Sezione Acquisti e Contratti di questa Direzione interregionale.

La fornitura dovrà essere effettuata al piano e si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto e consegna nei locali indicati, nonché della consegna della documentazione di trasporto.

Il ritardo rispetto alla data di consegna, dovuto a cause inerenti il trasporto, non esonererà la Società dalla relativa responsabilità e dall'obbligo di pagamento delle penali.

## **Art. 2 – Valore e durata della fornitura**

L'importo complessivo massimo per la fornitura è di Euro 7.000,00 (settemila/00) oltre IVA. Tale importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle forniture richiedibile e ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo sarà determinato dalle forniture effettivamente richieste.

Si garantisce l'acquisto minimo di Euro 138,00 (centotrentotto/00) IVA esclusa, per il materiale richiamato al precedente Articolo 1, importo comprensivo degli oneri di trasporto e consegna, come da preventivo n. 50/2023 del 3/3/2023, acquisito a prot. n. 8416/RU del 7/3/2023 che **costituisce parte integrante del presente atto.**

Il presente contratto di fornitura avrà effetto a far data dalla stipula per ventiquattro mesi, salvo esaurimento dell'importo contrattuale.

Nell'ipotesi in cui, alla scadenza del termine, l'importo complessivo stimato non fosse raggiunto, il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori dodici mesi, previa accettazione del Fornitore, nei limiti dell'importo residuo al momento della scadenza.

L'opzione di rinnovo del contratto potrà essere esercitata mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata almeno 20 (venti) giorni prima del termine finale del contratto originario.

La fornitura viene affidata con la formula del "contratto aperto" e pertanto l'indicazione dell'importo contrattuale è puramente indicativa poiché non implica la definizione *a priori* del *quantum* della prestazione, che sarà invece determinata in base al numero e all'importo degli ordini effettuati in rapporto alle concrete esigenze e necessità dell'Amministrazione nel periodo di vigenza contrattuale. L'Affidatario dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste fino a concorrenza del massimale stabilito, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali il servizio non dovesse raggiungere l'importo massimale sopra indicato.

## **Art. 3 Clausola di revisione dei prezzi**

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27/1/2022, convertito con modifiche con Legge n. 25 del 28/3/2022, viene inserita la clausola di revisione dei prezzi prevista all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.

A partire dal secondo anno di esecuzione del contratto, è facoltà del Fornitore richiedere una sola volta la revisione del prezzo pattuito, tramite istanza da inoltrare via PEC all'indirizzo [dir.liguria-piemonte-valledaosta@pec.adm.gov.it](mailto:dir.liguria-piemonte-valledaosta@pec.adm.gov.it) riportante i documenti probatori comprovanti l'aumento dei costi sostenuti per l'esecuzione della fornitura.

La Stazione appaltante si riserva di valutare, entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta istanza, l'entità dell'aumento subito dal Fornitore e di riconoscere l'eventuale revisione del prezzo pattuito

nel solo caso in cui tale aumento sia superiore al 5% dell'importo pattuito. La revisione dei prezzi potrà arrivare a un massimo dell'80% del maggior costo come sopra documentato e riconosciuto. Analoga facoltà di revisione del prezzo, in diminuzione, è riconosciuta anche al R.U.P.

#### **Art. 4 - Modalità di risposta alla Trattativa**

L'offerta, **da effettuare esclusivamente sul sistema del Mercato Elettronico**, dovrà essere corredata, mediante inserimento nella procedura MEPA, della seguente documentazione:

- a) la Dichiarazione per anticorruzione, allegato 2 debitamente compilato e firmato digitalmente;
- b) il Patto d'integrità, allegato 3 debitamente compilato e firmato digitalmente;
- c) la Dichiarazione per la tracciabilità finanziaria, allegato 4 debitamente compilata e firmata digitalmente;
- d) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 3 D. Lgs 50/2016, allegato 5, debitamente compilata e firmata digitalmente;
- e) il presente Foglio Patti e Condizioni, controfirmato digitalmente per accettazione;
- f) il Dettaglio dei prezzi offerti, firmato digitalmente.

#### **Art. 5 Controllo materiale fornito**

Il Fornitore assicura che tutti i prodotti offerti siano originali, esenti da difetti e/o vizi occulti, garantiti per un sicuro funzionamento e rispondenti alle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Nel caso in cui la merce consegnata fosse difforme per quantità o qualità rispetto all'ordinativo, l'Agenzia potrà attivare le pratiche di reso, chiedendo via PEC o via e-mail il ritiro dei quantitativi in eccesso o la sostituzione dei prodotti difformi.

Saranno considerati non conformi i prodotti che, anche successivamente alla consegna, risulteranno esternamente integri ma con contenuto interno palesemente danneggiato per difetto di produzione, di imballaggio, di trasporto o altro.

La fornitura dei materiali di consumo verrà sottoposta a controllo all'atto della consegna da parte del personale referente di ciascun Ufficio. La verifica consiste dapprima nella corrispondenza tra materiale ordinato ed effettivamente consegnato e successivamente la rispondenza ai requisiti prescritti nel presente documento.

Qualora gli articoli forniti risultassero non corrispondenti alle prescrizioni del presente Contratto o difettosi, gli stessi saranno rifiutati dall'incaricato preposto entro un mese dalla consegna.

L'Affidatario ha l'obbligo di sostituirli, a sue spese, entro sette giorni dall'atto del ricevimento della comunicazione di avvenuto rifiuto, fermo restando l'eventuale applicazione delle penali e il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora la sostituzione del prodotto non avvenga nei termini prescritti, la Stazione appaltante si riserva di effettuare l'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'Impresa aggiudicataria.

## **Art. 6 Penali**

In caso di ritardo nella consegna oltre il termine previsto nonché in caso di ritardo nel termine assegnato per la sostituzione degli articoli non conformi o difettosi, verrà applicata una penale pari all'1‰ per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'ammontare degli articoli ordinati e non consegnati, oppure consegnati e risultati difettosi.

In caso di fornitura di prodotti di qualità difforme da quella dichiarata in sede di gara o non rispondente ai requisiti di cui al presente contratto, sarà applicata una penale pari allo 0,3‰ dell'importo contrattuale, ferma restando la sostituzione del prodotto.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla notifica della contestazione stessa.

L'Amministrazione contraente si riserva, in caso di tre ritardi nella consegna contestati formalmente all'Impresa aggiudicataria, di approvvigionarsi presso altro fornitore addebitando i maggiori oneri sostenuti all'Impresa aggiudicataria.

Trovano applicazione comunque le penali indicate nelle Condizioni Generali di contratto relative alla fornitura di prodotti - Bando "Beni – Apparecchiature elettromedicali", presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione – MEPA.

## **Art. 7 Risoluzione del contratto**

In caso di accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto o della cauzione definitiva.

Il contratto sarà altresì risolto dalla Stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel patto di integrità.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'articolo 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'appalto, ai sensi dell'art.1456 codice civile, i seguenti casi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa affidataria;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- interruzione non motivata del servizio;
- raggiungimento del numero limite di 5 episodi accertati di difformità contestate nell'esecuzione della prestazione rispetto al presente contratto;
- violazione del dovere di riservatezza;
- inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dall'art. 3 legge 136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nei casi sopra indicati il contratto stipulato è risolto di diritto e con effetto immediato, a seguito della comunicazione da parte della Stazione appaltante mediante lettera raccomandata o P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'impresa appaltatrice può chiedere la risoluzione del contratto nel caso di impossibilità a eseguire le proprie prestazioni, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo quanto disposto dall'art.1672 del codice civile.

#### **Art. 8 Recesso**

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e senza che dall'Affidatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni solari da notificarsi all'Affidatario tramite P.E.C. In caso di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

#### **Art. 9 - Obblighi nei confronti del personale dipendente**

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

#### **Art. 10 - Sicurezza sul luogo del lavoro**

La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n. 81/2008.

#### **Art. 11 - Fatturazione e pagamento dei corrispettivi**

Le fatture, calcolate sulla base dei singoli prezzi unitari offerti, saranno emesse a seguito dell'approvazione del verbale di regolare esecuzione da parte dell'Agenzia relativamente al singolo ordine di fornitura.

La fattura dovrà essere intestata a:

<b>AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI</b>
--

Piazza Mastai, n. 11 – 00153 Roma
-----------------------------------

C.F. 97210890584 P.IVA 06409601009
------------------------------------

ed esclusivamente inviata elettronicamente. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

**Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è CBOAH9**

SPLIT PAYMENT: A far data dal 1° luglio 2017 le Agenzie Fiscali sottostanno al regime dello split payment.

**Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura**

elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n. ordine di acquisto;
- n. contratto;
- sede;
- IBAN;
- CIG.

La Società fornitrice emetterà fattura solo a seguito dell'emissione del verbale di regolare esecuzione della fornitura che sarà inoltrato tramite posta elettronica.

L'Agenzia provvederà entro TRENTA giorni dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

## **Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, L. n. 136/2010.

La società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Stante l'obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui al comma 9 dell'art. 3 della L. n. 136/2010, la Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 - bis della L. n. 136/2010, la Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova.

Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

La società accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata.

La Società si impegna a comunicare per iscritto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta – Ufficio Affari Generali – Sezione Acquisti e contratti, Via Raffaele Rubattino, n. 4 - 16126 Genova, entro 7 giorni, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente, ai soggetti autorizzati ad operare su di esso, nonché, l'accensione di un nuovo conto o la designazione di conto già in essere a “conto corrente dedicato”.

Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z143A46A8C.

### **Art. 13 - Divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

### **Art. 14 - Cessione del credito**

I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto di cui al precedente art.14, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

### **Art. 15 - Certificazione del credito**

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC), resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per quel che riguarda questa Agenzia dovrà fare esclusivo riferimento a:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Codice fiscale: 97210890584

Pec: dir.amministrazionefinanza@pec.adm.gov.it

Indirizzo: Piazza Mastai, 11 – 00153 Roma (RM).

### **Art. 16 - Informativa sui dati acquisiti - Privacy**

I dati forniti dalla Società rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, "Regolamento generale sulla protezione dei dati", relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'allegata informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede a Roma in Piazza Mastai 12, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento, in qualità di partner tecnologico dell'Agenzia, è Sogei S.p.A., con sede in Roma, Via Mario Carucci n. 99.

#### **Art. 17 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni, si fa riferimento alle Condizioni Generali di Contratto relative al bando "Beni".

#### **Art. 18 - Foro competente**

Per eventuali controversie in pendenza del presente atto sarà competente il Foro di Genova.

#### **Art. 19 - Informazioni**

L'Ufficio referente per la procedura di acquisto è la Sezione Acquisti e contratti di questa Direzione Territoriale (tel n. 010/8541102; e-mail [dir.liguria-piemonte-valledaosta.aagg.acquisti@adm.gov.it](mailto:dir.liguria-piemonte-valledaosta.aagg.acquisti@adm.gov.it)).

#### **Art. 20 - Imposta di bollo sul contratto**

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6/12/2013) il contratto (Documento di Stipula) sarà soggetto ad imposta di bollo.

Come stabilito dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 il bollo è dovuto nella misura forfettaria di Euro 16,00 per l'intero documento di stipula, per favorire la digitalizzazione .

Il fornitore provvederà ad attestare a questa Direzione l'avvenuto pagamento del bollo.

In caso di inadempienza questa Direzione provvederà ad inoltrare l'atto di stipula all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione, come previsto dall'art. 19 del DPR n. 642/1972.

#### **Art. 21 - Responsabile del procedimento**

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è la funzionaria della Sezione Acquisti e contratti Dott.ssa Michela Maggiani. La R.U.P. si avvarrà, quali referenti per l'esecuzione, dei Direttori delle sedi destinatarie delle forniture o dei funzionari dagli stessi incaricati.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Dott. Davide Aimar

Documento firmato digitalmente



Il Capo Sezione: dott. Fabio Buscemi  
Il funzionario istruttore: dott. Michela Maggiani